

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 25 APRILE 1978 ¹

**Magdalena Allgayer, nata Parzinger
contro Parlamento europeo**

Causa 74/77

Massime

1. *Dipendenti — Assunzione — Concorso — Fascicolo di candidatura — Giustificativi relativi ai titoli — Valutazione da parte della commissione giudicatrice (Statuto del personale, allegato III, art. 5)*
 2. *Dipendenti — Assunzione — Concorso per titoli — Atto di candidatura — Obbligo di allegare i titoli (Statuto del personale, allegato III, art. 2)*
-
1. Spetta alla commissione giudicatrice valutare se i documenti presentati dal candidato siano o meno atti a provare ch'egli può essere ammesso al concorso considerato.
 2. In un concorso per titoli, i candidati sono tenuti, data la natura stessa del concorso, ad allegare all'atto di candidatura i propri titoli, senza che questi debbano esser loro richiesti dalla commissione giudicatrice.

Nella causa 74/77,

MAGDALENA ALLGAYER, NATA PARZINGER, dipendente della Commissione delle Comunità europee, domiciliata in Lussemburgo, 1, rue d'Etalle, con l'avv. Kratz, del foro di Merzig,

ricorrente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal Segretario generale Hans-Robert Nord, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, Lussemburgo, 22, rue de la Côte d'Eich,

convenuto,

¹ — Lingua processuale: il tedesco.

causa avente ad oggetto l'annullamento di una decisione del convenuto con la quale veniva rifiutata, in base ai titoli, l'ammissione della ricorrente alla prova scritta del concorso PE/19/A (amministratori di lingua tedesca), nonché la domanda intesa ad ottenere che il convenuto adotti una nuova decisione tenendo conto di tutti i titoli della ricorrente,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: M. Sørensen, presidente di Sezione; A. J. Mackenzie Stuart e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Nella Gazzetta ufficiale del 1° febbraio 1977, il Parlamento europeo pubblicava il bando del concorso generale n. PE/19/A, indetto per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori di lingua tedesca. Il concorso avrebbe avuto luogo «per titoli ed esami». Fra le condizioni di ammissione venivano indicati i titoli e diplomi richiesti:

«Studi universitari sanzionati da un diploma

- a) in diritto
- b) in scienze politiche

- c) in scienze sociali
- d) in scienze economiche
- e) in lettere
- f) in discipline comparabili o esperienza professionale che garantisca un livello equivalente».

Si precisava che la selezione per titoli sarebbe avvenuta nel seguente modo:

«Punteggio: da 0 a 40

La commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali giudicare i titoli dei candidati, esaminerà i titoli di ciascuno di essi.

Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno totalizzare almeno i $\frac{6}{10}$ del punteggio massimo previsto.»

Nelle disposizioni comuni per i concorsi generali, pubblicate nello stesso numero della Gazzetta ufficiale, si leggeva al punto II (Procedura):

- «1. I candidati devono compilare un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina; a essi può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare.»

e al punto III (Presentazione delle candidature):

«I candidati devono presentare la loro domanda servendosi dell'atto di candidatura inserito nella presente Gazzetta ufficiale, all'indirizzo indicato nel bando di concorso. Essi sono inoltre invitati a allegare un "curriculum vitae" che completi o specifichi, se necessario, le informazioni contenute nell'atto di candidatura.

...

I documenti relativi ai diplomi o titoli di studio possono essere inviati separatamente.

Tali documenti non possono essere restituiti. Occorre pertanto inviarli sotto forma di copie certificate conformi ai documenti originali. Le fotocopie saranno accettate solo se vi figura, non fotocopiata, la formula che le certifica conformi all'originale. Per i titoli o diplomi, si raccomanda di inviare copia di quello o di quelli rispondenti al livello più elevato degli studi compiuti.»

La signora Magdalena Allgayer, dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee e inquadrata nella categoria B, presentava la propria candidatura al concorso PE/19/A, con atto cui essa allegava copia dei suoi diplomi di scuola media (Mittlere Reife), di maturità (Abitur) e di laurea (diploma di studi commerciali della Ludwig-Maximilian-Universität di Monaco di Baviera).

Con lettera 31 maggio 1977, la commissione giudicatrice le comunicava che il suo nome figurava nell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti stabiliti nel bando di concorso. Tuttavia, dopo avere fissato i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati, la commissione giudicatrice procedeva all'esame dei titoli della ricorrente e le attribuiva solo 22 punti su 24. Con lettera 3 giugno

1977 all'interessata veniva comunicato ch'essa non poteva essere ammessa alle prove. In seguito a contatti da essa presi col presidente della commissione giudicatrice per essere informata dei criteri applicati e dei motivi per cui la sua candidatura era stata respinta, il 27 giugno 1977 la ricorrente riceveva una risposta in cui lo stesso presidente indicava che, a norma dell'art. 6 dell'allegato III dello Statuto del personale, i lavori della commissione giudicatrice sono segreti, ragione per cui egli non poteva fornire le informazioni richieste.

Con atto 23 giugno 1977, pervenuto in cancelleria il 29 giugno successivo, l'interessata ha proposto ricorso contro la lettera del 3 giugno. Alle stesse date veniva proposta e registrata una domanda di provvedimento d'urgenza, con la quale la ricorrente chiedeva che, in via provvisoria, si ordinasse alla controparte di sospendere, fino alla definizione della causa principale, il procedimento di concorso generale n. PE/19/A. Con lettera 7 luglio 1977, la ricorrente ha ammesso che tale domanda era improponibile, dato che la prova scritta del concorso aveva già avuto luogo; il convenuto ha preso atto di tale ammissione, pur chiedendo che la ricorrente venga condannata alle spese del procedimento d'urgenza.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Seconda Sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, chiedendo tuttavia che, entro il 9 febbraio 1978 venissero comunicati alla cancelleria:

- «1. I criteri di selezione stabiliti dalla commissione giudicatrice in conformità al bando di concorso ed in base ai quali dovevano essere valutati i titoli del candidato.
2. La relazione della commissione giudicatrice circa la prima fase della selezione, e cioè sull'esame dei titoli dei candidati.»

Tale richiesta d'informazioni è stata formulata con lettera del cancelliere in data 27 gennaio 1978.

L'8 febbraio 1978, in risposta a questa lettera, il Parlamento europeo ha prodotto in causa la relazione della commissione giudicatrice, nella quale figura, sotto la rubrica «Fissazione dei criteri», il seguente passo:

«Nella riunione del 20 aprile 1977, la commissione giudicatrice ha stabilito come segue i criteri in base ai quali essa intende procedere alla valutazione dei titoli dei candidati, precisando i motivi della selezione che sarà effettuata:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Studi universitari sanciti da un diploma o esperienza professionale equivalente..... | 0 - 20 punti |
| 2. Studi universitari ulteriori, sanciti da un diploma (Zweites Staatsexamen e/o Doktorprüfung)..... | 0 - 5 punti |
| 3. Studi, tirocinii, esperienze attinenti alle istituzioni europee..... | 0 - 7 punti |
| 4. Esperienza professionale specifica (i periodi di tirocinio effettuati durante gli studi non saranno presi in considerazione)..... | 0 - 8 punti |
| (1 punto all'anno per i primi quattro anni e ½ punto per ciascun anno in più) | |

Totale: 40 punti

Ai sensi del bando di concorso, saranno esclusi dalle prove i candidati che non avranno ottenuto almeno 24 punti.»

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* ha chiesto che la Corte voglia:

- «1. Annullare la decisione negativa del convenuto in data 3 giugno 1977.
2. Ordinare al convenuto di chiedere tutti i titoli della ricorrente e di adottare una nuova decisione nell'ambito del potere discrezionale da determinarsi dalla Corte».

Il *convenuto* ha concluso che:

- «1. Il ricorso va dichiarato irricevibile e, comunque, respinto.
2. Per la decisione sulle spese vanno applicate le norme vigenti in materia».

III — Riassunto dei mezzi dedotti e degli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento

A — Sulla ricevibilità

Il *convenuto* riconosce che, ai sensi della sentenza Vandevyvere, emessa dalla Corte il 31 marzo 1965 nella causa 23/64, i candidati a concorsi generali, anche se dipendenti delle Comunità, possono adire la Corte per eventuali violazioni delle norme di procedura nello svolgimento di un concorso. D'altra parte, secondo la sentenza Marcato, pronunciata il 14 giugno 1972 nella causa 44/71, le decisioni di una commissione di concorso possono essere direttamente impugnate dinanzi alla Corte, anche senza una previa decisione in sede amministrativa provocata da un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto. Nel caso in esame, tuttavia, viene contestato il procedimento stesso seguito per il concorso. La ricevibilità del ricorso non può comunque essere ammessa «in quanto la ricorrente non è legittimata, nella fattispecie, ad agire in sede giurisdizionale»: il suo atto di candidatura non era infatti accompagnato da un «curriculum vitae», né dalla fotocopia di un diploma universitario la cui conformità all'originale fosse certificata da una formula a sua

volta non fotocopiata; la rigida valutazione di tale atto di candidatura avrebbe necessariamente implicato l'esclusione della candidata dal concorso, il che rende irricevibile il suo attuale ricorso.

La *ricorrente* si oppone a quest'ultimo argomento sostenendo che la commissione giudicatrice ha accettato l'atto di candidatura e che, quindi, l'asserito vizio di forma è stato automaticamente sanato.

Il *convenuto* rileva che la *ricorrente* non contesta che il proprio atto di candidatura fosse viziato. Il vizio è tanto più grave in quanto i candidati erano stati chiaramente informati, con le disposizioni comuni per i concorsi generali, sul modo di procedere. La *ricorrente* agisce quindi «*contra factum suum*».

B — Nel merito

1) Quanto alla selezione per titoli

La *ricorrente*, senza contestare la regolarità del procedimento, osserva che è la prima volta che un'istituzione comunitaria ha effettuato, nell'ambito di un concorso generale, una selezione in base ai titoli per ammettere i candidati alle prove scritte e orali. Ora, nel bando di concorso PE/19/A si «raccomanda» semplicemente, quanto ai titoli o diplomi, di inviare copia di quello o di quelli rispondenti al livello più elevato degli studi compiuti. Questa formula non consentiva di indovinare che i candidati dovessero allegare direttamente all'atto di candidatura «altri attestati comprovanti la propria preparazione». Il possesso dei titoli — come pure le conoscenze linguistiche — non possono essere provati da un atto di candidatura e dai relativi allegati, ed ai candidati doveva essere permesso di fornire la prova «in un secondo momento». La *ricorrente* ha perciò ritenuto di poter presentare tempestivamente, a richiesta della commissione giudicatrice (secondo quanto previsto dall'art. 2, 2° comma, dell'allegato III dello Statuto: «Ai candidati può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complemen-

tare»), il rapporto informativo in base al quale era stata decisa la sua nomina in ruolo con inquadramento nella categoria B, nonché l'attestato relativo al tirocinio da essa effettuato presso una scuola di perfezionamento. Il bando di concorso era quindi ambiguo, tanto nella sua stessa formulazione, quanto in relazione allo Statuto.

Il *convenuto* oppone che l'art. 5 dell'allegato III dello Statuto, riconosciuto legittimo dalla surricordata sentenza Vandevyvere, contempla il procedimento di selezione per titoli, procedimento che è già stato applicato. D'altra parte, non si può parlare di ambiguità del bando di concorso, visto che nel testo stesso di tale bando si accenna ai requisiti minimi per l'ammissione (elenco dei titoli richiesti o esperienza equivalente; età, ecc.), mentre nelle disposizioni comuni viene precisato come dovesse essere composto il fascicolo allegato all'atto di candidatura (copia dei diplomi), per consentire l'esame vero e proprio dei titoli di ciascun candidato. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, risulta evidente, ad una attenta lettura della sezione III delle disposizioni comuni, che i candidati erano tenuti a presentare i «documenti» (al plurale) «relativi ai diplomi o titoli di studio», di cui almeno uno doveva essere un diploma universitario. La raccomandazione relativa all'invio del titolo rispondente al livello più elevato degli studi compiuti è intesa ad evitare spese inutili, ma non consente di omettere la presentazione di documenti comprovanti studi compiuti in un settore diverso da quello cui si riferisce il diploma corrispondente al livello più elevato; in uno stesso settore, il fatto di richiedere unicamente il diploma di grado più elevato si spiega con la necessità di possedere diplomi di grado inferiore per avere accesso allo stadio superiore. La *ricorrente* ha provato il suo desiderio di presentare un fascicolo completo, allegando all'atto di candidatura dei documenti inutili, il cui possesso era evidente dato che essa era titolare di un diploma

universitario. Essa ha invece omissso di fornire i documenti che produce ora a sostegno del ricorso e che avrebbe dovuto, per l'appunto, allegare all'atto di candidatura per provare la sua preparazione in un settore diverso da quello in cui ha conseguito il diploma di livello universitario. La ricorrente ha quindi subito le conseguenze della propria negligenza, fatto di cui la commissione giudicatrice, soprattutto nel caso di un concorso per titoli ed esami cui abbiano partecipato più di mille candidati, non può essere considerata responsabile. Infine, la mancata presentazione del «curriculum vitae» è inescusabile, data la precisazione contenuta in proposito nel bando di concorso.

Nella replica, la *ricorrente* insiste sul fatto che sarebbe stato logico applicare lo Statuto, invitando un numero ristretto di candidati a fornire «i documenti e le informazioni complementari» ch'essi non avessero fornito spontaneamente.

2) Quanto all'applicazione di criteri «segreti» nella selezione

La *ricorrente* ricorda ch'essa ha avuto una conversazione telefonica — in presenza di suo marito — col presidente della commissione giudicatrice, al quale essa ha inviato in seguito una raccomandata con risposta pagata per sapere se, nella valutazione dei titoli dei candidati, fossero stati applicati cinque criteri segreti. Poiché la risposta era stata nel senso che i lavori della commissione giudicatrice sono segreti, la ricorrente sottolinea che è «inconcepibile e impossibile» un concorso per titoli nel quale ai candidati non siano stati richiesti tutti i titoli. Se all'atto di candidatura doveva essere allegato un solo diploma universitario, perché valutare quest'ultimo secondo cinque criteri diversi? Come spiegare l'ammissione di candidati non laureati — fatto che la ricorrente offre di provare — se non si conoscono i criteri di selezione? La ricorrente insiste, nella replica, sul fatto che il presidente della

commissione giudicatrice era tenuto al segreto circa la natura, non già il numero, dei criteri di selezione.

Il *convenuto* richiama l'art. 6 dell'allegato III dello Statuto, a termini del quale i lavori della commissione giudicatrice sono segreti, ed offre di comunicare alla Corte i quattro — non cinque — criteri «segreti» applicati nella valutazione dei titoli.

Esso contesta l'affermazione secondo cui sulla selezione avrebbero influito considerazioni soggettive. Nessun fatto concreto o atto discriminatorio può essere addotto a sostegno di tale inammissibile censura. Al massimo — sottolinea il *convenuto* — si può riconoscere che non hanno avuto alcun peso i voti figuranti sui diplomi, dato che il sistema di votazione varia a seconda delle università e delle discipline.

3) Quanto agli ulteriori titoli che avrebbero dovuto essere presentati dalla ricorrente

La *ricorrente* sostiene che gli ulteriori titoli da essa ora prodotti in causa (attestati relativi a corsi di lingue; attestato relativo al tirocinio effettuato in una scuola professionale; rapporto informativo sulla sua attività alle dipendenze della Commissione) avrebbero necessariamente reso diversa la decisione della commissione giudicatrice.

Il *convenuto* obietta:

- che le conoscenze linguistiche non sono state prese in considerazione nella valutazione dei titoli;
- che lo stesso deve dirsi per il periodo di tirocinio in pedagogia, effettuato dalla ricorrente prima della fine degli studi universitari;
- che il rapporto informativo circa l'attività svolta con inquadramento in B5 non aveva avuto alcuna incidenza sulla decisione della commissione giudicatrice, tenuto conto del fatto che tale attività non aveva dato all'interessata un'esperienza professionale di livello post-universitario.

Su quest'ultimo punto, la *ricorrente* replica che «l'esperienza professionale di livello equivalente» è per definizione acquisita al di fuori o prima degli studi universitari sanciti da un diploma. Qualora si dovesse ammettere il contrario, la *ricorrente* sottolinea di aver acquisito, in parte, la propria esperienza professionale durante il perfezionamento della sua preparazione e dopo gli studi in scienze bancarie ed economia politica.

Quanto al periodo di tirocinio in pedagogia, esso non era compreso nel programma di studi di economia politica; si trattava di studi paralleli, che la *ricorrente* non ha fatto valere, ritenendo per l'appunto di dover presentare unicamente i documenti relativi ai titoli decisivi per il passaggio ad una categoria superiore.

Quanto alle conoscenze linguistiche ed ai voti relativi agli esami, sono anch'essi elementi di valutazione che possono essere presi in considerazione, mentre la *ricorrente*, nonostante i dati contenuti nel suo fascicolo, ha ottenuto, nell'ambito della valutazione dei suoi titoli, solo 22 punti sui 24 necessari come punteggio minimo.

Il *convenuto* risponde dapprima all'argomento degli studi paralleli. Perché la *ricorrente* non ne ha fatto menzione nell'atto di candidatura, al punto 12 «Isti-

tuti superiori d'insegnamento»)? Perché essa non ha presentato il relativo attestato, invece di un inutile diploma di studi secondari? In ogni caso, si sarebbe trattato solo di un attestato circa la specializzazione nell'ambito del principale indirizzo seguito nei suoi studi.

Dati i criteri applicati dalla commissione giudicatrice, la valutazione di questa non sarebbe stata diversa neppure in considerazione del fatto che la *ricorrente* aveva superato l'esame di Stato «preparatorio alla prova scientifica di idoneità all'insegnamento nelle scuole secondarie».

Infine, le indicazioni circa l'esperienza professionale di un candidato non dipendono dal giudizio personale né della commissione, né del candidato, ma costituiscono un elemento obiettivo.

IV — La fase orale del procedimento

All'udienza del 16 febbraio 1978 le parti hanno confermato le proprie conclusioni e ripetuto gli argomenti già svolti durante la fase scritta del procedimento.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 15 marzo 1978.

In diritto

- 1 Con atto pervenuto in cancelleria il 29 giugno 1977, la *ricorrente* ha chiesto in primo luogo che venisse annullata la decisione del *convenuto* in data 3 giugno 1977 con la quale essa veniva esclusa dalla partecipazione alla prova scritta del concorso generale PE/19/A, bandito al fine di costituire un elenco di riserva di amministratori di lingua tedesca per la carriera articolata nei gradi 7 e 6 della categoria A, e inoltre che venisse ordinato al *convenuto* di richiedere tutti i titoli della *ricorrente* per adottare, dopo averli esaminati, una nuova decisione nei suoi confronti.

- 2 Il convenuto ha chiesto che il ricorso venga dichiarato irricevibile e, in ogni caso, respinto.

Sulla ricevibilità

- 3 Il convenuto osserva che la ricorrente, contrariamente a quanto stabilito nelle disposizioni comuni per i concorsi generali, ha inviato il diploma da essa conseguito alla fine degli studi universitari in fotocopia non debitamente certificata conforme all'originale ed ha ommesso di allegare all'atto di candidatura il proprio «curriculum vitae»;

queste circostanze avrebbero dovuto implicare il rigetto, da parte della commissione giudicatrice, della candidatura della ricorrente al concorso in parola, e il controllo giurisdizionale della formale regolarità del procedimento di concorso dovrebbe portare a constatare la legittimità della conseguente esclusione della candidata dalle prove, il che renderebbe irricevibile il ricorso.

- 4 Il bando di concorso generale di cui trattasi impone ai candidati, per la presentazione delle candidature, il solo obbligo di inoltrare «i documenti giustificativi attinenti alla loro formazione scolastica»;

le precisazioni fornite nelle disposizioni comuni per i concorsi generali, nel senso di inviare diplomi o titoli di studio sotto forma di copie certificate conformi agli originali, non sono che una raccomandazione di carattere pratico rivolta ai candidati, ai quali i documenti trasmessi non vengono restituiti;

spetta quindi alla commissione giudicatrice valutare se i documenti presentati dal candidato siano o meno atti a provare ch'egli può essere ammesso al concorso considerato;

nella fattispecie, la commissione giudicatrice ha espressamente ammesso la ricorrente (il cui «curriculum vitae» era peraltro noto, essendo essa dipendente della Commissione delle CC.EE.) a partecipare al concorso, sulla base del fascicolo di candidatura qual era stato costituito dall'interessata;

essa ha perciò ritenuto che gli eventuali vizi da cui poteva essere inficiato l'atto di candidatura non avevano carattere essenziale ai fini del procedimento di concorso, ed ha deciso che la ricorrente soddisfaceva le condizioni di ammissione al concorso stesso;

dato il potere discrezionale della commissione giudicatrice, le eventuali irregolarità dell'atto di candidatura sono state così automaticamente sanate.

- 5 Il mezzo relativo all'irricevibilità del ricorso va perciò disatteso.

Nel merito

- 6 Il primo mezzo dedotto dalla ricorrente riguarda il fatto che, essendo stata ammessa al concorso per titoli ed esami bandito dal convenuto, essa ne è stata poi esclusa fin dalla fase della selezione sui titoli, il che ha costituito il primo caso in cui un concorso generale comprendente prove scritte e orali è stato trasformato in un concorso comprendente una fase preliminare di eliminazione in base ai titoli.
- 7 A termini dell'art. 5, 4° comma, dell'allegato III dello Statuto del personale delle Comunità europee, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano «nell'elenco» di coloro che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso sono ammessi alle prove d'esame;

dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza 31 marzo 1965, causa 23/64, Vandevyvere/Parlamento europeo, Racc. 1965, pag. 200) risulta che, per siffatti concorsi generali, si è già proceduto, in passato, alla selezione sui titoli prima delle prove scritte e orali;

il presente mezzo va quindi disatteso.

- 8 Il secondo mezzo dedotto dalla ricorrente consiste nel sostenere che il bando di concorso dava adito a malintesi ed era addirittura incomprensibile;

gli argomenti svolti in proposito si basano su due passi del bando di concorso: il primo, in cui si trova, al punto III delle disposizioni comuni («Presentazione delle candidature»), la frase «Per i titoli o diplomi, si raccomanda di inviare copia di quello o di quelli rispondenti al livello più elevato degli studi compiuti»; il secondo, contenuto nel bando propriamente detto, al punto III (1. «Titoli o diplomi richiesti»), ed avente il seguente tenore:

«Studi universitari sanzionati da un diploma

- a) in diritto
- b) in scienze politiche
- c) in scienze sociali
- d) in scienze economiche
- e) in lettere
- f) in discipline comparabili

o esperienza professionale che garantisca un livello equivalente.»;

la ricorrente sostiene che questa formulazione non le ha consentito di comprendere ch'essa doveva allegare immediatamente all'atto di candidatura, oltre al diploma di studi universitari, altri titoli comprovanti la sua preparazione;

essa se ne sarebbe quindi astenuta, pur essendo in grado di produrre altri titoli, quali attestati relativi alle sue conoscenze linguistiche, ad un periodo di tirocinio in pedagogia, ad un periodo di tirocinio compiuto presso la Commissione, da essa inviati dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, in quanto pensava che, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, dell'allegato III dello Statuto del personale delle CC.EE., il convenuto glieli avrebbe richiesti prima di effettuare la selezione in base ai titoli.

Al punto III («Concorso») del bando propriamente detto, gli «studi universitari sanzionati da un diploma» costituiscono, con il limite d'età di 33 anni al massimo, le conoscenze linguistiche richieste e il rispetto dell'art. 28, lettere a), b) e c) dello Statuto del personale, una delle condizioni minime di ammissione al concorso;

la candidata era perciò perfettamente a conoscenza del fatto che i titoli o diplomi richiesti sarebbero stati presi in considerazione soltanto qualora essa soddisfacesse le suddette condizioni per essere ammessa alla selezione, prima sui titoli, poi in base alle prove;

- 9 al punto III delle disposizioni comuni («Presentazione delle candidature») vengono invece richiesti, quanto ai titoli o diplomi, oltre a quello o quelli rispondenti al livello più elevato degli studi compiuti, «i documenti relativi ai diplomi o titoli di studio», che riguardano — manifestamente — studi compiuti in un settore diverso da quello cui si riferisce il diploma di livello più elevato;

la ricorrente ha compreso la necessità di presentare un fascicolo completo, dal momento che ha allegato all'atto di candidatura documenti superflui come la copia del suo diploma di maturità e quella del suo diploma di studi secondari inferiori, il cui possesso era evidente in quanto l'interessata era titolare di un diploma universitario;

in un concorso per titoli, i candidati sono tenuti, data la natura stessa del concorso, ad allegare all'atto di candidatura i propri titoli, senza che questi debbano esser loro richiesti dalla commissione giudicatrice;

se non ha allegato all'atto di candidatura i certificati inviati successivamente, la ricorrente non può imputare tale omissione ad altri che a se stessa, e deve subirne le conseguenze;

va d'altronde rilevato che, secondo i criteri obiettivi di base fissati dalla commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli dei candidati, detti certificati non sarebbero stati presi in considerazione;

anche questo mezzo va perciò disatteso.

Sulle spese

- ¹⁰ A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;

la ricorrente è rimasta soccombente;

tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa esposte.

Sørensen

Mackenzie Stuart

Touffait

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 25 aprile 1978.

Il Cancelliere

A. Van Houtte

Il Presidente della Seconda Sezione

M. Sørensen